

INAIL

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 6 11 febbraio 2021

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Ricorsi

Avverso il provvedimento dell'Istituto, l'assicurato può ricorrere, secondo il disposto dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 2000, al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale, per il tramite della Sede Inail che ha adottato il provvedimento, entro il termine di 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

Il ricorso deve essere trasmesso per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentato direttamente dietro rilascio della relativa ricevuta di avvenuta presentazione da parte della Sede. Al ricorso, contenente i motivi dell'opposizione, devono essere allegati gli elementi giustificativi. La Sede che ha adottato il provvedimento procederà a inoltrare tempestivamente il ricorso alla Direzione centrale rapporto assicurativo, corredato da apposita relazione e dai documenti presenti nella pratica. In caso di rigetto del ricorso da parte del Comitato, o trascorsi i 120 giorni dalla presentazione del ricorso se il Comitato non si pronuncia, gli interessati possono rivolgersi all'Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento adottato dall'Istituto. L'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione si prescrive entro tre anni dall'infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Tale termine è sospeso durante la liquidazione in via amministrativa

Ripetizione di indebito e rivalsa

Il comma 4, dell'articolo 9, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 nonché l'articolo 13 del decreto di attuazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 2000, dispongono che in considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'Inail non eserciti il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare. Resta, invece, ferma l'azione di surroga nei confronti di terzi responsabili estranei al nucleo familiare. L'articolo 9 del citato decreto di attuazione del 15 settembre 2000, prevede, infine, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in presenza di rendita erogata a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti, incidenti sul diritto, che non siano già conosciuti all'Istituto assicuratore. Le disposizioni in questione, dettate precedentemente per la rendita, si applicano anche al resto delle prestazioni assicurative previste della legge 30 dicembre 2018, n. 145.